



558/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **79365** del registro di Segreteria proposto da **XX**, nato il OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Paolo Dalla Grana (paolodallagrana@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Tunisi, n. 4;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, dall'avvocato **Andrea Botta** (avv.andrea.botta@postacert.gov.inps.it) e con il medesimo elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Generale Legale in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo Pec: avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto il decreto presidenziale n. 218 del 16.02.2024 di
riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi del corso dell'udienza pubblica del 11 dicembre 2024 l'Avv.

Paolo Dalla Grana per la parte ricorrente e l'Avv. Filippo

Mangiapane per l'Inps.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il sig. XX, con
contribuzione accreditata in tre differenti gestioni
pensionistiche (FLPD, COM e ex INPDAP), ha riassunto, a
seguito di sentenza del Tribunale di Viterbo n. 29 del 27.1.2022
che ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti,
il giudizio nei confronti dell'INPS al fine di ottenere: a) la
riliquidazione della pensione di vecchiaia con cumulo ex L. n.
228/2012 e 232/2012, chiesta con domanda amministrativa
del 14 settembre 2017, a seguito della rideterminazione della
quota A del FPLD in ragione di una retribuzione media
settimanale pari ad € 3.525,93 con quota di pensione pari ad €
3.787,88 e, quanto alla quota B, in ragione di una retribuzione
media settimanale pari ad € 3.062,53 con una quota di pensione
di € 167,61; b) la condanna dell'INPS a corrispondere i
supplementi sui ratei dovuti in esito alla riliquidazione per un
totale di € 43.640,66, oltre ratei successivamente maturati,
interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

sino all'effettivo soddisfo; c) in via subordinata, la riliquidazione della pensione in misura non inferiore al minimo dovuto in assenza del calcolo dei contributi previdenziali figurativi ricalcolati dall'INPS dal 2004 al 2011, con condanna alla corresponsione dei ratei arretrati per un totale di € 6.545,42, oltre quelli successivamente maturati, interessi legali e rivalutazione monetaria; d) in via istruttoria, in caso di contestazione, ha chiesto una consulenza tecnica d'ufficio. In particolare, parte ricorrente ha dedotto un erroneo conteggio della "*retribuzione media settimanale*" per i periodi (1991-1992 e 2004 - 2011) in cui ha beneficiato della contribuzione figurativa a copertura di periodi non continuativi di disoccupazione riferibile al FPLD. Ha, quindi, rappresentato che, dai conteggi allegati alla comunicazione dell'INPS del 28 giugno 2018, sono emerse incongruenze tra i dati utilizzati dall'INPS per il calcolo della pensione della gestione privata e quelli contenuti nella comunicazione certificativa del Conto Assicurativo (ECOCERT), oltre che un abbattimento in media del 90% delle retribuzioni acquisite, corrispondenti ai contributi figurativi, relative agli anni dal 2004 al 2011, e una riduzione delle settimane riportate agli anni 2005 e 2011. Richiamando l'articolo 8 della legge 155/1981 e la Circolare INPS n. 11 del 24 gennaio 2013, ha indicato la procedura di calcolo per la valorizzazione della settimana da utilizzare come base per il calcolo dei contributi figurativi e quantificato in € 43.640,66 la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

somma di cui risulterebbe essere creditore a titolo di trattamento pensionistico e relativa tredicesima, non percepita dal 1° marzo 2017 (data del pensionamento) al marzo 2021.

2. Con memoria di costituzione del 31 maggio 2023 l'INPS ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, d.P.R. 639/1970; nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso in quanto la valorizzazione della contribuzione figurativa per disoccupazione è stata determinata con utilizzo delle retribuzioni comunicate negli anni e riportate nelle comunicazioni Emens dagli enti datori di lavoro; in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale sui ratei di pensione eventualmente maturati e non riscossi anteriori al quinquennio dalla domanda.

3. Con sentenza parziale - ordinanza n. 441/2023, il Giudice unico – nella persona del Cons. Benedetta Cossu – ha rigettato l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa dell'INPS ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, DPR 639/1970 ed ha chiesto all'Istituto resistente di fornire chiarimenti (entro il termine di trenta giorni) in ordine: a) ai periodi di disoccupazione, coperti da contribuzione figurativa, utilizzati per la determinazione della quota di pensione relativa alla gestione privata del ricorrente; b) alla retribuzione presa come parametro di riferimento per i periodi di disoccupazione presenti nella gestione privata; c) all'elaborazione e ai prospetti di calcolo della quota di pensione della gestione privata calcolata dalla sede

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

territoriale, rinviando la trattazione del giudizio all'udienza del 18 ottobre 2023.

4. Con note del 7 settembre 2023 l'INPS ha fornito i chiarimenti richiesti, precisando i periodi di disoccupazione utilizzati per il diritto e il calcolo dell'importo della pensione e, in particolare, le ragioni per le quali i periodi di disoccupazione sono passati nel 2005 da 14 a 12 e nel 2011 da 8 a 7 settimane, precisando, altresì che la contribuzione figurativa del periodo 1991-1992 è stata valorizzata sulla base delle retribuzioni percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi e che i periodi dal 2004 al 2011 sono stati valorizzati utilizzando la retribuzione percepita nella gestione pubblica.

5. Con note autorizzate del 28 settembre 2023 la difesa del ricorrente ha contestato la tardività della memoria dell'INPS, ha chiesto lo stralcio del documento n. 4 allegato alla stessa in quanto privo della identificazione del soggetto che lo ha redatto, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

6. All'esito dell'udienza di trattazione del 18 ottobre 2023 il Giudice Unico, con ordinanza n. 165/2023, ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica al fine di determinare “a) *esatta indicazione e valorizzazione dei periodi di disoccupazione, coperti da contribuzione figurativa, da utilizzare per la determinazione della quota di pensione relativa alla gestione privata del ricorrente; b) esatta indicazione della retribuzione da prendere come parametro di riferimento per i periodi*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

disoccupazione presenti nella gestione privata, tenuto conto dei diversi criteri previsti 6 dall'articolo 8, commi 1 e 2, l. n. 23.4.1981, n. 155, e dei chiarimenti contenuti nella circolare INPS n. 11 del 24.1.2013, punto n. 9; c) quantificazione della quota (A e B) relativa alla gestione privata della pensione di vecchiaia in regime di cumulo e delle eventuali differenze pensionistiche spettanti a titolo di arretrati".

7. Con successivo decreto del 26 marzo 2024, all'esito del trasferimento ad altro incarico del Consigliere originariamente designato, è stata fissata la successiva udienza di trattazione del 28 maggio 2024 all'esito della quale è stato confermato l'incarico già conferito con la richiamata ordinanza e assegnati nuovi termini per l'espletamento.

8. Con memorie datate 21 ottobre 2024 la difesa dell'Istituto resistente ha contestato le conclusioni raggiunte dal Consulente nominato.

8. In data 18 novembre 2024 il Consulente, Dott.ssa Rossella Moroni, ha depositato il proprio elaborato peritale.

9. Con decreto datato 20 novembre 2024 è stata, quindi, disposta la prosecuzione del giudizio con trattazione fissata all'odierna udienza.

10. All'udienza del 11 dicembre 2024 i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il presente giudizio ha ad oggetto la corretta determinazione della quota relativa alla gestione privata della pensione di vecchiaia in regime di cumulo ex L. 228/2012 e L. 232/2012 con periodi di contribuzione accreditati in tre diverse gestioni (FPLD, COM e ex INPDAP). In particolare, la questione controversa concerne il valore della retribuzione da utilizzare per i periodi di disoccupazione coperti da contribuzione figurativa. Le domande svolte hanno, infatti, avuto ad oggetto l'erroneo computo della "*retribuzione settimanale*" per i periodi 1991 – 1992 e 2004 – 2011 derivanti: da alcune incongruenze emerse tra i dati utilizzati dall'INPS per il calcolo della pensione della gestione privata e quelli contenuti nella comunicazione certificativa del Conto assicurativo (ECOCERT); da un abbattimento pari al 90% per le retribuzioni acquisite, corrispondenti ai contributi figurativi, relative agli anni dal 2004 al 2011 e, infine, dalla riduzione delle settimane riportate agli anni 2005 e 2011.

Prima di affrontare le questioni squisitamente tecniche sollevate, appare opportuno chiarire, considerate le eccezioni svolte dalle parti, il valore da attribuire al Conto Assicurativo Ecocert.

La difesa dell'Istituto resistente, infatti, ne contesta la inconfutabilità, da un lato, e la vincolatività, dall'altro,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

richiamando sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 6643/2020).

Tale assunto non può essere condiviso.

Giova innanzitutto premettere che il documento in esame viene rilasciato su richiesta del cittadino ai sensi dell'art. 54 della legge 88/1989, secondo cui *"è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta"*. Tale comunicazione presenta, per espressa previsione normativa, valenza certificativa allo scopo di fornire al richiedente informazioni precise circa l'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa. Indica, infatti, la tipologia di contribuzione ed il periodo di riferimento, la retribuzione, il nome del datore di lavoro e la totalità dei contributi utili ai fini del calcolo della pensione. La natura del documento trova conferma anche nelle circolari INPS che, invero, prevedono, ai fini del rilascio, l'attivazione di un procedimento amministrativo assistito dalle garanzie di cui alla legge 241/1990 oltre allo svolgimento obbligatorio di prodromiche attività di verifica integrazione e razionalizzazione dei dati risultanti dai propri archivi al fine di dichiarare l'effettiva consistenza del conto individuale del richiedente (cfr. Circ.257/1991). Date le

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

suddette caratteristiche, l'estratto conto certificativo si differenzia dall'estratto conto contributivo che, pur riepilogando i versamenti effettuati, esplica una funzione meramente informativa e, pertanto, non è gravato da alcun obbligo di veridicità e/o completezza. Sul punto, secondo consolidati orientamenti pretori, *"I documenti rilasciati dall'Istituto, provenendo da un ente pubblico, devono sempre reputarsi idonei a ingenerare, in chi li riceve, un legittimo affidamento circa l'esattezza e la correttezza dei dati forniti, presumendosi che l'Ente abbia posto in essere, nel rilasciarli, quella doverosa opera di controllo dei dati risultanti dai propri archivi e destinati ad essere forniti a richiesta degli interessati"* (cfr. Cass. n. 21454/2013). Proprio su tale presupposto la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno al lavoratore che abbia riposto affidamento su documenti - anche a carattere meramente informativo - rilasciati dall'Inps, quali l'estratto conto contributivo, erroneamente indicanti il possesso dei requisiti necessari al pensionamento. Trattasi, di una responsabilità a titolo contrattuale fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.). L'Ente debitore andrà esente da responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1218 c.c., solo nel caso in cui provi l'inevitabilità dell'errore e lo stesso

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sia da attribuire a causa al medesimo Ente non imputabile (Cass. n. 20086/2018; Cass. n. 7859/2004).

Va altresì chiarito che troverebbe, in ogni caso, applicazione il principio generale di cui all'art. 1175 c.c., quand'anche si volesse paventare l'inapplicabilità ai documenti forniti del disposto di cui all'art. 54 della citata disposizione, proprio perché è solo l'Ente previdenziale che, in virtù delle specifiche conoscenze che gli competono e attesa la natura dell'attività svolta, possiede la titolarità di poteri e doveri informativi imposti dalla propria funzione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In conclusione, il CTU ha correttamente operato nel valorizzare i dati dell'Ecocert nel fornire risposta ai quesiti sottopostogli.

2. L'evidente natura tecnica del giudizio impone a questo Giudice di operare un'attenta valutazione degli esiti offerti dal Consulente nominato in punto di completezza esaustività e chiarezza dell'elaborato peritale.

La Consulente ha dato puntualmente conto dell'attività svolta, valorizzando la copiosa documentazione offerta dalle parti ed illustrando i criteri di calcolo utilizzati così rispondendo in modo esaustivo ai quesiti posti.

Dall'esame dell'elaborato peritale sono emerse con evidenza le plurime incongruenze in cui è incorso, nel tempo, l'Istituto previdenziale nel procedere alla determinazione delle spettanze dovute all'odierno ricorrente come dettagliatamente illustrato dalla Consulente (cfr. pagg. 5, 6 e 7 perizia "*....In merito a detti*

importi si rileva che nelle varie documentazioni fornite al ricorrente dall'Inps la valutazione della gestione privata fornita dall'Inps ha subito diverse modifiche, in particolare prima della maturazione del diritto pensionistico emerge da un calcolo UNICARPE un valore di € 4.467,62.... Dalla documentazione successiva a seguito di un sollecito del ricorrente vi è un terzo conteggio con verifica delle retribuzioni e la parte relativa alla gestione privata viene dall'Inps determinata in € 4.478,17").

All'esito dell'istruttoria la Consulente ha quindi elaborato il dettaglio delle somme spettanti quantificando l'emolumento pensionistico dovuto al ricorrente nella complessiva somma di € 4.464,09, in luogo della minor somma percepita (€ 3.527,26) con una differenza a credito pari ad € 936,86 per ciascuna mensilità.

Tale differenza ha quindi determinato un credito in capo al ricorrente pari a complessivi € 43.641,95 quanto al periodo dal 1.09.2017 sino al 31.03.2021 (data di proposizione del ricorso avanti al Tribunale Ordinario – Sez. Lavoro) nonché un ulteriore credito pari ad € 40.753,41 maturato sino alla data del 30.09.2024 (cfr. pag. 9 elaborato).

Il parere tecnico-contabile non presenta lacune, è correttamente e congruamente motivato, esamina tutta la documentazione versata in atti e tiene conto anche delle osservazioni rassegnate dai consulenti di parte. Non ci sono ragioni, quindi, per discostarsi dalla relazione tecnica acquisita agli atti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, la rivalutazione monetaria, calcolata a norma dell'art. 167, c. 3, c.g.c., come integrato dall'art. 21 delle relative norme di attuazione.

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 2.500,00 e poste a carico dell'Istituto resistente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- dichiara il diritto del sig. XX alla rideterminazione della quota A relativa al FPLD con conseguente diritto a vedersi riconosciuto un trattamento pensionistico pari ad € 4.464,04 a far data dal 1.09.2017;
- condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale a corrispondere al Sig. XX gli arretrati maturati sul trattamento pensionistico a far data dal 1.09.2017 e sino alla data del 31.03.2021 quantificati in complessivi € 43.641,95 oltre accessori nei termini di cui in motivazione;
- condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a corrispondere al Sig. XX gli arretrati maturati sul trattamento pensionistico a far data dal 1.01.2021 al 30.09.2024 quantificati in complessivi € 40.753,41;
- condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

refusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 2.500,00;

- pone ad esclusivo carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024.

Il Giudice
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.12.2024 Cons. Pasquale Fava
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.12.2024 13:06:36
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.